

**IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE:  
RIMBORSI PER INCOMPATIBILITÀ CON LA DIRETTIVA UE**

Sentenza del 25.1.2024 n 1445/2024 – Corte di Giustizia Tributaria

primo grado di Roma Sez. 18

**Composizione**

Presidente Alessandro Clemente

Relatore Alessandro Clemente

**101 INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E  
COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) -**

Direttiva 2008/118/CE – Rapporti con la normativa nazionale – Conseguenze –  
Rimborso – Limiti – Fattispecie

**Massima**

L'art 1, paragrafo 2 Direttiva 2008/118/CE (secondo cui gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni) osta ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che tale imposta non ha una finalità specifica e che il suo gettito è inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali, con la conseguenza che, qualora uno Stato membro abbia prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, i singoli hanno diritto al rimborso, comprensivo delle perdite derivanti dall'indisponibilità di somme di denaro a seguito dell'esigibilità anticipata dell'imposta. (Nella specie, relativa all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, cd. IRBA, è stato affermato che tale incompatibilità sussiste anche antecedentemente al 1° gennaio 2021, data di avvenuta abrogazione dell'IRBA con salvezza degli effetti obbligatori pregressi).

**Rif. normativi**

DLgs 398/1990

LR Lazio 19/2011

L 178/2020 art 1 commi 628 e 629

**Conformità**

CGUE ord. sez. VII 9.11.2021; Cass sent. 6858/2023

**Anno pubb.**

2025